


Pubblicato il 07/09/2021

N.04618 ~~2021~~ REG.PROV.CAU.
N. 08000/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8000 del 2021, proposto da

Gabriele Di Gifico, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Naso, Francesca Virga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Stefania Serena Sanna non costituito in giudizio;

della nota prot. n. 6789 del 03.06.2021 con la quale il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ha pubblicato gli esiti delle prove scritte e l'allegato elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta del concorso straordinario di cui al D.D. n. 510/2020, per la classe di concorso “A001” – Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado, nella parte in cui non è inserito il rricorrente e ulteriori atti indicati in ricorso

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2021 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che nel verbale della prova scritta si evidenzia che il computer della ricorrente si è spento accidentalmente e non risultano essere dati tempi aggiuntivi alla ricorrente per lo svolgimento della medesima prova;
ritenuto che la ricorrente manifestava problemi informatici relativi al suo p.c. per lo svolgimento della prova e la parte resistente non controdeduceva specificamente sulla situazione;
ritenuto che come già sostenuto dalla giurisprudenza della Sezione le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti;
ritenuta, pertanto, la sussistenza di adeguati elementi per accogliere l'istanza cautelare nel solo senso dell'obbligo per l'amministrazione di far ripetere la prova scritta alla ricorrente;
ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 6116 del 2019 dell'ordinanza presidenziale del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l'istanza cautelare disponendo che l'amministrazione predisponga una prova suppletiva per lo svolgimento della prova scritta in favore della ricorrente. Dispone procedersi all'integrazione del contraddittorio nei termini indicati nell'ordinanza n. 6116 del 2019 del Tar Lazio.

Rinvia all'udienza pubblica del 6 giugno 2022.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Massimo Santini, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Raffaele Tuccillo

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO